

FAQ in materia di segnalazioni sul ricircolo del contante

Sono disponibili le FAQ (*frequently asked questions*) sulle segnalazioni statistiche relative al ricircolo del contante. Istruzioni di dettaglio sulle segnalazioni statistiche sono contenute nel “Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante – Ver. 1.2 – 04 settembre 2023”. Per qualunque altro chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: gestori-contante@bancaditalia.it.

A: ACCESSO AL PORTALE CASH-IT

A.1 Come si accede al Portale?

L’ente segnalante deve individuare uno o più soggetti (utenti) delegati alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e comunicare per ciascun utente, mediante PEC all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it, i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- gli enti segnalanti e i relativi codici GLN per i quali l’utente deve essere abilitato.

Una volta ricevuta l’e-mail di conferma dell’avvenuta abilitazione, l’utente può accedere al Portale attraverso una delle seguenti modalità:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

A.2 Come avviene la registrazione al primo accesso mediante CNS?

I nuovi utenti che accedono per la prima volta con la CNS devono eseguire la procedura di auto-registrazione disponibile nel Portale. Tale adempimento non sarà necessario per gli accessi successivi con il medesimo certificato.

Analogo iter devono seguire gli utenti già accreditati nel caso di nuovo certificato CNS, sempre che vogliano mantenere tale modalità di accesso.

In ogni caso, non occorre più inviare i certificati digitali alla Banca d’Italia.

A.3 Come si può ottenere il GLN?

Il GLN (*Global Location Number*) è richiesto per identificare le aziende o i luoghi ad esse collegati. I GLN possono essere acquisiti da GS1 Italy, associazione che distribuisce in esclusiva le codifiche GS1 per l’Italia (per maggiori informazioni cfr. <https://gs1.it.org/assistenza/standard-specifiche/gln/>).

A.4 Che cosa sono CNS, SPID e CIE? Come si utilizzano? Come si possono ottenere?

CNS, SPID e CIE sono dei sistemi di certificazione delle identità digitali disponibili per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Per maggiori dettagli sulle funzionalità, le modalità di utilizzo e rilascio della CNS è disponibile una guida al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/guide/2025.04.15-guida-portafogli-aggregatore/Allegato-5-Gestione-credenziali-personali-CNS-e-applicative-A2A.pdf>

Per SPID e CIE è invece possibile fare riferimento al sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale: <https://identitadigitale.gov.it>

A.5 Il dispositivo CNS contiene più di un certificato, qual è quello corretto per l'accesso al Portale?

Il certificato richiesto è quello di autenticazione, identificato dal codice fiscale del proprietario della carta.

A.6 I soggetti delegati per l'accesso al Portale ai fini delle segnalazioni devono essere dipendenti dell'ente segnalante?

No, l'utente può essere un qualunque soggetto delegato dall'ente segnalante mediante comunicazione alla Banca d'Italia (cfr. FAQ A.1).

A.7 È possibile richiedere l'abilitazione al Portale e alla trasmissione delle segnalazioni di più utenti per conto di uno stesso ente segnalante?

Sì, è possibile richiedere le abilitazioni per più utenti e richiederne in qualsiasi momento la disattivazione.

A.8 È possibile che uno stesso utente venga abilitato a segnalare per conto di diversi enti segnalanti?

Sì, purché tale utente sia comunicato alla Banca d'Italia da ciascun ente segnalante (cfr. FAQ A.1).

A.9 Per l'accesso al Portale è necessario possedere un nome utente e una password?

No, non sono necessarie altre credenziali personali come nome utente e password specifiche. L'identificazione dell'utente e l'accesso al Portale avvengono esclusivamente tramite il sistema pubblico di certificazione dell'identità digitale attraverso CNS, SPID e CIE.

A.10 Nel tentativo di accedere al Portale appare il seguente messaggio: *'impossibile visualizzare la pagina Web'*, da cosa può dipendere?

Il problema può dipendere da vari fattori, pertanto occorre innanzitutto verificare che:

- si disponga di una connessione Internet funzionante e comunque che la rete aziendale consenta di raggiungere l'indirizzo del Portale <https://contante.bancaditalia.it/cash/>;
- il processo di accreditamento dell'utente al Portale sia correttamente concluso (ricezione della e-mail di conferma);
- non ci siano impostazioni di sicurezza restrittive sul PC locale tali da inibire l'accesso al Portale. Se si è già ricevuta l'e-mail di abilitazione al Portale, si dovrà attendere l'allineamento dei sistemi che, a volte, potrebbe richiedere qualche ora.

Nel caso si usi per l'accesso la CNS, deve essere anche verificato che il dispositivo CNS dell'utente sia correttamente installato e che il browser (ad es. Chrome, MS Edge, Firefox, Safari) sia in grado di leggere i certificati digitali presenti nel dispositivo CNS. A tal fine è utile consultare la documentazione fornita con il dispositivo CNS e, se necessario, installare il software che permette l'interazione tra browser e CNS.

Se, dopo le suddette verifiche, il problema persiste, occorre segnalarlo all'indirizzo portalecontante@bancaditalia.it.

A.11 A chi occorre rivolgersi per problematiche relative al ricircolo delle monete?

Gli utenti del segmento CRF del Portale Cash-IT, utilizzato per la segnalazione dei dati relativi all'attività di ricircolo delle monete in euro, che necessitano di assistenza in connessione con le operazioni di inoltro dei flussi informativi possono rivolgersi ai seguenti indirizzi:

- infocnac@ipzs.it per i problemi riguardanti il contenuto delle segnalazioni (es: dati relativi alle monete);
- portalecontante@bancaditalia.it per i problemi di accesso al Portale e validazioni di utenze.

B: SEGNALAZIONI STATISTICHE

B.1 È possibile suddividere la segnalazione dei “dati master” o dei “dati operativi” in più file “.XML”?

No, è necessario inviare un solo file “.XML” per i “dati master” e un solo file “.XML” per i “dati operativi”.

B.2 Cosa succede nel caso di invio di più segnalazioni di “dati master” (MST) o di “dati operativi” (OPR) per lo stesso periodo e lo stesso ente segnalante?

Nel caso di più invii di una stessa segnalazione per la stessa tipologia di dati (MST/OPR), lo stesso periodo e lo stesso ente segnalante, l'ultima segnalazione sarà l'unica presa in considerazione dal sistema poiché ogni segnalazione annulla totalmente la precedente relativa allo stesso periodo di riferimento.

B.3 Quando devono essere segnalati i luoghi di contazione?

La segnalazione dei luoghi di contazione deve essere effettuata all'avvio dell'attività di ricircolo e, successivamente, ogni volta che sopraggiunge un cambiamento rispetto alla prima comunicazione. Per “cambiamento” si intende qualsiasi modifica all'operatività dell'ente che determina l'avvio o la cessazione del luogo di contazione. Rientra nel primo caso l'apertura di un nuovo sportello o sala conta ma anche l'inizio di attività di ricircolo in una filiale dove prima non si effettuava; per cessazione si intende invece la chiusura di uno sportello o di una sala conta ma anche il termine dell'attività di ricircolo in un luogo precedentemente comunicato.

B.4 Come deve essere impostato il campo “data” nelle segnalazioni relative ai luoghi di contazione?

La data assume un significato in base al tipo di operazione indicato nel file “.XML” trasmesso:

- TIPO OPERAZIONE = ‘I’: la data deve indicare la data di inizio attività di ricircolo nel luogo indicato. La segnalazione deve essere tempestiva (cfr. FAQ B.6) e può anche essere preventiva indicando una data futura (primo giorno di attività).

- TIPO OPERAZIONE = ‘C’: la data deve indicare la data di fine attività di ricircolo nel luogo indicato. La segnalazione deve essere tempestiva (cfr. FAQ B.6) e può anche essere preventiva. In tale ultimo caso andrà indicata la data futura di fine attività (ultimo giorno di attività).

B.5 Come modificare i dati relativi a luoghi di contazione già censiti?

Il Portale Cash-IT consente agli enti segnalanti di comunicare unicamente l’apertura o la chiusura di uno o più luoghi di contazione. La modifica dei dati relativi a luoghi di contazione già censiti (ad esempio la correzione di un indirizzo erroneamente segnalato in precedenza, il cambio di un codice di avviamento postale, ecc.) non può essere effettuata in autonomia, ma deve essere richiesta, con PEC, all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it.

B.6 Entro quanto tempo vanno segnalate le variazioni dei luoghi di contazione?

Le Disposizioni per l’attività di gestione del contante prevedono che le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo devono essere segnalate tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

B.7 Devono essere identificate e registrate come luoghi di contazione tutte le filiali della banca?

No, i luoghi di contazione sono individuati sulla base della presenza di apparecchiature selezionatrici “conformi”, utilizzate per il ricircolo di banconote direttamente, nell’ambito delle operazioni di sportello con l’utenza, o per l’alimentazione di dispositivi automatici.

B.8 Presso la filiale di una banca, parte delle banconote introitate dal pubblico e selezionate (tramite apparecchiature “conformi”) viene utilizzata per il caricamento degli ATM. Tale filiale deve essere considerata un luogo di contazione?

Sì, in quanto seleziona le banconote tramite apparecchiature “conformi” ed effettua ricircolo tramite gli ATM.

B.9 Presso la filiale di una banca le banconote introitate dal pubblico, dopo essere state trattate con apparecchiature “conformi”, non vengono utilizzate per il caricamento degli ATM ma utilizzate esclusivamente per l’esito allo sportello. Tale filiale è un luogo di contazione?

Sì, a partire dall’1/01/2024 sono considerati luoghi di contazione anche gli sportelli bancari in cui l’attività di ricircolo è effettuata esclusivamente nell’ambito dell’attività di sportello con l’utenza.

B.10 Se presso una filiale di una banca sono state installate apparecchiature “conformi” (riservate al personale o utilizzabili direttamente dalla clientela) utilizzate per l’autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del ricircolo mediante il caricamento di una cassa prelievo contante collocata in un luogo diverso (ad. es. centro commerciale), tale filiale deve essere segnalata come luogo di contazione?

Sì, la filiale si configura come luogo di contazione anche se l’erogazione delle banconote avviene in un luogo diverso e anche qualora le banconote vengano cedute ad un’altra banca.

B.11 Se la sede legale coincide con uno sportello-luogo di contazione, è possibile utilizzare il GLN che identifica l’ente segnalante anche per lo sportello?

No, la sede legale e il luogo di contazione (sportello) devono essere identificati da due distinti GLN.

B.12 Si può riaprire un luogo di contazione precedentemente chiuso utilizzando lo stesso GLN?

È possibile riutilizzare lo stesso GLN solo se il luogo di contazione viene riaperto nello stesso luogo fisico (in altri termini, allo stesso indirizzo), altrimenti occorre un nuovo codice GLN.

B.13 Nel caso in cui una banca trasferisca un luogo di contazione in altro sito (indirizzo), come deve procedere?

La banca deve chiudere il luogo di contazione e aprirne uno nuovo. Pertanto, dovrà effettuare le seguenti operazioni sul Portale CASH-IT:

- trasmettere un file LDC con tipo operazione = 'C' per indicare la chiusura del luogo di contazione identificato dal codice GLN del sito trasferito;
- trasmettere un file LDC con tipo operazione = 'I' per indicare l'apertura di un nuovo luogo di contazione con un nuovo codice GLN.

B.14 Quando uno sportello bancario costituisce un luogo di contazione?

Affinché uno sportello bancario possa essere considerato luogo di contazione è necessario che le banconote, selezionate e autenticate da apparecchiature conformi, vengano riciclate in operazioni di sportello o tramite dispositivi automatici (anche situati in un luogo diverso). Ad ogni sportello individuato come luogo di contazione deve essere attribuito un codice GLN, che ne identifica univocamente il sito, indipendentemente dal fatto che tali sportelli abbiano un CAB.

I dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela non utilizzati ai fini del ricircolo, ubicati in luoghi distaccati dalla dipendenza del gestore, non rappresentano un luogo di contazione.

B.15 Quando viene pubblicato sul sito della Banca d'Italia l'elenco dei codici ECR validi per la segnalazione riferita a un determinato periodo?

L'elenco dei codici ECR conformi viene pubblicato nella sezione 'Emissione euro' del sito della Banca d'Italia prima dell'apertura del periodo di segnalazione. L'elenco comprende le apparecchiature conformi all'ultimo giorno del periodo di riferimento così come pubblicate sul sito della BCE.

B.16 Se il gestore del contante non svolge attività di ricircolo attraverso apparecchiature conformi ma dispone di ATM alimentati esclusivamente dal soggetto al quale è stata esternalizzata l'attività di trattamento del contante, cosa occorre segnalare?

La banca proprietaria degli ATM segnala, semestralmente: a) il numero di apparecchiature (Cash dispenser) nell'ambito dei "dati master" (cfr. Manuale operativo cap.1, par. 3.2); b) il numero complessivo di banconote, distinto per taglio, erogate da tali dispositivi, nell'ambito dei "dati operativi" (cfr. Manuale operativo cap.1, par. 3.3).

B.17 Cosa occorre segnalare se all'interno del luogo di contazione si dispone di dispositivi non utilizzati ai fini del ricircolo ma solo per verificare l'autenticità delle banconote?

Le autenticatrici e/o selezionatrici (anche se conformi) che non intervengono in alcun modo nel processo di ricircolo non devono essere segnalate. Se invece le banconote processate dalla macchina autenticatrice sono

poi sottoposte al processo di selezione ai fini del ricircolo, occorre segnalare la macchina autenticatrice per evidenziarne il suo utilizzo nel processo di selezione.

B.18 Cosa si intende per dispositivi “SCoTS”?

“SCoTs” sono terminali di *self-checkout* installati in genere presso operatori commerciali e vengono utilizzati dalla clientela per pagare i beni acquisiti sia con carte, sia in contanti, e allo stesso tempo possono consentire al cliente di prelevare contante dal proprio conto corrente.

B.19 Se un operatore non finanziario gestore del contante cessa la propria attività, quali segnalazioni conclusive deve inviare in base alla data di cessazione?

In caso di cessazione, l’operatore deve inviare i dati statistici relativi alla parte del semestre di riferimento in cui è stato in attività:

- sia i dati master sia quelli operativi se la data di cessazione corrisponde a quella di fine periodo di riferimento (30 giugno o 31 dicembre);
- solo i dati operativi se la data di cessazione è antecedente a quella di fine periodo di riferimento.

Se dopo la cessazione l’ente segnalante o il soggetto da questo già delegato hanno la possibilità di accedere al Portale CASH-IT, i dati possono essere inviati con le consuete modalità. In caso contrario, i file “.XML” possono essere inviati, via PEC, all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it.

B.20 Nel caso si utilizzi una TARM allo sportello, il calcolo del “Processato” prende in considerazione anche la quantità di banconote che, una volta selezionate da questa, vengono consegnate alla società di servizi. Non c’è il rischio che tali banconote vengano segnalate anche nel “Processato” della società di servizi?

Gli schemi di calcolo riportati nel Manuale operativo sono delle semplificazioni della realtà operativa dei vari gestori del contante e sono stati condivisi con gli operatori stessi. Il rischio che ci siano duplicazioni per quanto riguarda il calcolo del “Processato” è un rischio conosciuto e accettato; per ciò che riguarda invece il calcolo del “Ricircolato”, ci si deve attenere strettamente alle istruzioni del manuale, che non comportano duplicazioni.

B.21 Chi deve segnalare i dati relativi agli esiti da ATM?

I dati relativi agli esiti complessivi di banconote da Cash dispenser vanno segnalati dalla banca proprietaria degli ATM e/o di altri dispositivi automatici di esito a disposizione della clientela. Le società di servizi, seppure incaricate della gestione degli ATM, non devono segnalare tale dato, che è di competenza della banca.

B.22 Nel caso in cui una banca rescinda il contratto per il servizio di trattamento delle banconote con una società di servizi delegata a inviare i dati, come devono essere segnalati i dati operativi?

Se nel corso di un semestre una banca rescinde il contratto con una società di servizi per il trattamento delle banconote, quest’ultima dovrà comunque segnalare per il semestre il numero di banconote processate per tale banca durante il periodo in cui il contratto è rimasto vigente (anche per un solo giorno).

C. SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' DI RICIRCOLO

C.1 Quando deve essere inviato un nuovo Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (Allegato 4)?

Un nuovo Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (Allegato 4 delle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante", cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/moduli-manuali/QAllegato4_2019.pdf, e https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/moduli-manuali/QAllegato4_2019_istruzioni.pdf) deve essere inviato per modificare informazioni in precedenza fornite. Ad esempio, quando si verificano uno o più dei seguenti eventi:

- variazione del codice ABI;
- variazioni della denominazione;
- variazione del codice GLN dell'istituto;
- variazioni del referente aziendale per il ricircolo del contante;
- variazioni della e-mail (non PEC) da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche.

Il nuovo Modello deve essere trasmesso, via PEC, unitamente alla certificazione dei poteri di firma del legale rappresentante, all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it indicando nel testo il motivo della variazione. Per la compilazione seguire le istruzioni presenti nel seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/moduli-manuali/QAllegato4_2019_istruzioni.pdf.

C.2 Cosa deve fare in caso di cessazione dell'attività un gestore del contante non tenuto all'iscrizione di cui all'art. 8 del DL 350/2001?

In caso di cessazione dell'attività, il gestore del contante non iscritto nell'elenco deve:

- comunicare la data di cessazione dell'attività alla Banca d'Italia, mediante PEC all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it;
- inviare, tramite il Portale, il file ".XML" relativo alla chiusura di tutti i suoi luoghi di contazione (inserendo come data di chiusura la data di cessazione);
- inviare i dati statistici relativi alla parte del semestre di riferimento in cui è stato in attività:
 - se la data di cessazione corrisponde a quella di fine periodo di riferimento (30 giugno o 31 dicembre) l'ente segnalante deve inviare sia i dati master sia quelli operativi;
 - se la data di cessazione è antecedente a quella di fine periodo di riferimento, l'ente segnalante deve inviare solo i dati operativi.

Se dopo la cessazione l'ente segnalante o il soggetto da questo già delegato (la banca capogruppo o l'istituto centrale di categoria che già segnalavano per conto dell'ente cessato) hanno la possibilità di accedere al Portale CASH-IT, i dati possono essere inviati con le consuete modalità. In caso contrario, i file ".XML" possono essere inviati, via PEC, all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it.

C.3 La banca esternalizza il servizio di trattamento delle banconote per alimentare gli ATM, ma utilizza in filiale apparecchiature conformi (BPM/TARM), ad uso dei cassieri, esclusivamente per trattare banconote in operazioni di sportello: la banca è tenuta a compilare e inviare il Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (Allegato 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 5.6.2019) e predisporre per l'accesso al Portale per le segnalazioni statistiche?

Sì, la banca deve inviare il Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante ed è sottoposta all'obbligo di segnalazione statistica dei dati semestrali.

In dettaglio, dovrà segnalare: i) i luoghi di contazione presso i quali effettua l'autenticazione e la selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi (cfr. cap. 1, par. 3.1 del Manuale operativo); ii) il dato riferito al numero di apparecchiature conformi che effettuano autenticazione o autenticazione e selezione, distinte per modello e per luogo di contazione (cfr. cap. 1, par. 3.2 del Manuale operativo); iii) il numero di banconote trattate, classificate come logore e ricirkolate nel semestre di riferimento della segnalazione (cfr. cap. 1, par. 3.3 del Manuale operativo).

C.4 Cosa va segnalato in caso di fusione o incorporazione tra due gestori del contante?

In caso di fusione o incorporazione tra due enti segnalanti:

- l'ente incorporato/cessante deve comunicare la data di cessazione dell'attività alla Banca d'Italia, mediante PEC all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it;
- l'ente incorporato/cessante deve inviare, tramite il Portale, il file relativo alla chiusura di tutti i suoi luoghi di contazione (indicando come data di chiusura la data di cessazione);
- l'ente incorporante deve trasmettere, tramite il Portale, il file “.XML” con i luoghi di contazione incorporati se ancora luoghi di ricircolo, utilizzando nuovi codici GLN (indicando come data di riapertura una data successiva a quella di chiusura).

Per l'invio dei dati statistici relativi all'ultimo periodo di attività dell'ente incorporato/cessante cfr. FAQ precedente.